



## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (*Environmental Product Declaration*)**

### **1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO**

CERTIQUALITY S.r.l. è un Istituto di certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire, alle Organizzazioni che ne facciano richiesta, servizi di valutazione e di certificazione di conformità dei propri prodotti, processi e servizi alle prescrizioni delle Norme e dei documenti di riferimento.

CERTIQUALITY S.r.l. non effettua, né direttamente, né attraverso rapporti di agenzia con sub-contrattori, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni nel mettere a punto le proprie attività finalizzate all'ottenimento della certificazione. Lo stato giuridico dell'Istituto è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività dell'Istituto è fornito dai proventi previsti per la certificazione.

### **2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti fra CERTIQUALITY S.r.l. - nel testo denominato Istituto - e le Organizzazioni che intendono ottenere la convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto nell'ambito dell'*International EPD® System* quale programma globale per lo sviluppo di dichiarazioni ambientali di prodotti e/o servizi basate sulla UNI EN ISO 14025: 2010.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla certificazione.

### **3. DEFINIZIONI E CONDIZIONI GENERALI**

Si applicano le definizioni riportate dalle "*General Programme Instructions for the International EPD® System*" (versione in vigore) e dalle Norme internazionali di

riferimento (UNI EN ISO 14020: 2002, UNI EN ISO 14025: 2010, UNI EN ISO 14040: 2006, UNI EN ISO 14044: 2018).

#### **3.1 EPD (*Environmental Product Declaration*) - DAP (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)**

È uno strumento di comunicazione che l'Organizzazione può utilizzare per diffondere informazioni relative agli impatti della propria attività produttiva. La Dichiarazione Ambientale di Prodotto è un documento pubblico che riporta la valutazione delle prestazioni ambientali e degli impatti di un prodotto/servizio, sviluppato:

- ✓ utilizzando la Valutazione del Ciclo di Vita (LCA), in linea con le Norme di riferimento ISO 14040 e ISO 14044, come metodo di identificazione, qualificazione e quantificazione degli impatti;
- ✓ in conformità con quanto definito dalle Product Category Rules (PCR), regole specifiche emesse per prodotti simili appartenenti tutti alla stessa categoria di prodotto, che permettono la confrontabilità tra EPD® di prodotti facenti parte della medesima categoria.

Le informazioni relative alle performance ambientali riportate nell'EPD® devono includere come minimo: utilizzo di risorse, consumi energetici, emissioni inquinanti, potenziali risultati degli impatti ambientali.

In base al documento "*General Programme Instructions for the International EPD® System*" (versione in vigore) sono riconosciute le seguenti tipologie di EPD®:

a) EPD® di prodotto:  
basata su delle PCR approvate (o in fase di approvazione) e contenente la descrizione degli impatti relativi al ciclo di vita di uno o più prodotti simili della stessa Organizzazione,

b) EPD® di Settore:



l'International EPD® System consente alle associazioni di categoria di sviluppare un'EPD nella forma di una EPD di settore, che contiene la dichiarazione degli impatti ambientali associati ad un "prodotto medio", realizzato da diverse organizzazioni nell'ambito di un preciso settore e/o di un'area geografica definita. Il documento comprende quindi informazioni relative a un largo numero di fasi operative e di siti produttivi

*c) Single Issue EPD®:*

Fornisce informazioni su una singola categoria di impatto ambientale. L'International EPD® System permette di adattare le informazioni a bisogni specifici attraverso l'introduzione del concetto di "single-issue EPD®" nelle forme, ad esempio, di "climate declaration", "eutrophication declaration", "recycling declaration", ecc.

*d) Processo aziendale per l'emissione di EPD®:* prevede che l'Organizzazione definisca un sistema interno per la stesura, la verifica e l'aggiornamento di EPD per i propri prodotti. In questo caso, oggetto della verifica e convalida sarà il processo definito dall'Organizzazione per la gestione di tali attività. L'organizzazione che ha ottenuto una certificazione EPD di processo può redigere autonomamente le proprie dichiarazioni ambientali di prodotto.

Per tali documenti l'Organizzazione può richiedere la convalida da parte di un Ente di certificazione accreditato.

I contenuti minimi dell'EPD sono definiti nel documento di riferimento "General Programme Instructions for the International EPD® System".

In ogni caso devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo dell'Organizzazione e del/i sito/i produttivo/i considerati nello studio LCA;
- b) dati caratteristici del/i prodotto/i oggetto della EPD;
- c) riferimento alle PCR utilizzate;
- d) numero di registrazione e revisione;
- e) data di pubblicazione, data di revisione (se applicabile) e data di validità;
- f) indicazioni relative allo studio LCA;

g) presentazione dei risultati relativi alla fase di produzione, uso e fine vita del prodotto/servizio;

h) informazioni relative alle categorie d'impatto;

i) informazioni sull'uso e la gestione a fine vita del prodotto allo scopo di minimizzare gli impatti ambientali.

### **3.2 Convalida EPD**

A fronte della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) elaborata dall'Organizzazione (secondo una delle tipologie descritte sopra), in conformità con quanto previsto dalle relative PCR e sulla base dello studio LCA, la convalida EPD viene rilasciata dall'Ente di certificazione liberamente scelto dall'Organizzazione, in seguito ad audit effettuato secondo procedure conformi ai requisiti della Norma UNI EN ISO 14025: 2010 ed alle prescrizioni contenute nelle "General Programme Instructions for the International EPD® System".

### **3.3 Ciclo di vita (Life Cycle)**

Fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse naturali, fino allo smaltimento finale. [ISO 14040: 2006]

### **3.4 Valutazione del ciclo di vita (Life Cycle Assessment o Analysis)**

Compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita degli elementi in ingresso e in uscita, nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema di prodotto. [ISO 14040: 2006].

E' un oggettivo procedimento di calcolo dei carichi energetici ed ambientali, basato sull'identificazione e quantificazione di:

- consumi di materia (bilancio di materia);
- consumi energetici (bilancio energetico), inclusi i consumi per produrre e trasportare l'energia utilizzata;
- impatti ambientali di cui è responsabile il prodotto (inclusi i possibili ricicli, riutilizzi ed i consumi connessi con lo smaltimento finale).

Lo studio LCA è effettuato utilizzando appositi programmi di calcolo e traendo i dati di base in modo diretto dal processo produttivo del prodotto o, quando non disponibili, da adeguate banche dati citate nelle PCR.



### 3.5 PCR (Product Category Rules)

Insieme di specifiche regole, requisiti e linee guida per lo sviluppo di Dichiarazioni Ambientali *Type III* per una o più categorie di prodotto [UNI EN ISO 14025: 2010].

Tale documento identifica gli elementi che influenzano l'impatto ambientale di un certo gruppo di prodotti simili e fissa i parametri che assicurano la confrontabilità tra le EPD di più prodotti funzionalmente equivalenti appartenenti alla stessa categoria di prodotto<sup>1</sup>.

Caratteristica peculiare delle PCR è l'approccio multi - stakeholders nella preparazione dei requisiti specifici del prodotto; le PCR infatti devono essere redatte dall'Organizzazione, ma approvate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle parti interessate e dei competitors attraverso un processo di discussione e coinvolgimento chiamato "*open consultation*", gestito e coordinato dall'*International EPD® System* (<http://www.environdec.com>).

In caso di revisione delle PCR di riferimento durante il periodo di validità dell'EPD (cfr. paragrafo 6), l'Organizzazione può scegliere di effettuare la sorveglianza annuale facendo riferimento alle PCR originali o alle nuove PCR. In caso di rinnovo (così come in caso di prima convalida dell'EPD), invece, è tenuta a considerare la versione valida più recente delle PCR.

### 3.6 Prodotto

Qualsiasi bene o servizio. [ISO 14040: 2006]

### 3.7 Sistema di prodotto

Insieme di unità di processo (*process unit*) con flussi elementari e flussi di prodotto che espleta una o più funzioni definite e modella il ciclo di vita di un prodotto [ISO 14040: 2006].

### 3.8 Confini del sistema

Insieme di criteri che specifica quali unità di processo (*process unit*) fanno parte di un sistema di prodotto [ISO 14040: 2006].

### 3.9 Unità di processo (*process unit*)

L'elemento più piccolo considerato nell'analisi dell'inventario del ciclo di vita per il quale sono quantificati i dati in ingresso e in uscita. [ISO 14040: 2006]

### 3.10 Unità funzionale

Prestazione quantificata di un sistema di prodotto da utilizzare come unità di riferimento [ISO 14040: 2006]. È il riferimento definito e misurabile al quale i dati in ingresso e in uscita sono matematicamente normalizzati.

### 3.11 Procedure di Controllo Aziendale

Documenti che forniscono informazioni sulle modalità che l'Organizzazione ha adottato al fine di tenere sotto controllo i processi di ottenimento e le caratteristiche del prodotto oggetto di convalida EPD.

### 3.12 Rilievi

I rilievi sono di unico grado e possono essere definiti come inesattezze nell'applicazione dei requisiti esplicitati dalle Norme di riferimento, che non consentono di individuare e stimare correttamente impatti e/o consumi.

I rilievi evidenziati nel corso dell'audit devono essere risolti prima che venga formulata la proposta di convalida dell'EPD o di certificazione del processo EPD. L'Organizzazione deve quindi modificare ed inviare la versione aggiornata e corretta dell'EPD e del relativo studio LCA all'Istituto.

### 3.13 Raccomandazioni

Miglioramenti basati su evidenze oggettive e correlati ai punti delle Norme di riferimento, che devono essere analizzati e gestiti dall'Organizzazione entro il rinnovo dell'EPD, se non diversamente specificato dal valutatore.

## 4. RICHIESTA DI CONVALIDA

4.1 Possono accedere alla convalida tutte le Organizzazioni, di qualunque tipo esse siano, che ne facciano richiesta.

Perché venga avviato l'iter di convalida EPD da parte dell'Istituto, l'Organizzazione deve aver predisposto lo studio LCA il documento EPD secondo quanto prescritto dalle

<sup>1</sup> Categoria di prodotto: si fa riferimento alla classificazione statistica dei prodotti secondo la *Central Product Classification* messa a punto dalle Nazioni Unite.



“General Programme Instructions for the International EPD® System” e dalle specifiche PCR e le relative procedure (di follow-up o di gestione del processo EPD in caso di EPD di processo).

#### 4.2. Pre-certificazione

Se le PCR di riferimento non sono già disponibili nell’ambito dell’*International EPD® System*, l’Organizzazione deve elaborare delle PCR specifiche per la tipologia di prodotto oggetto di convalida e richiederne l’approvazione secondo le indicazioni dell’*International EPD® System*, come descritto nel relativo sito internet (<http://www.environdec.com>).

Nell’attesa che si completi l’iter di approvazione delle PCR da parte del “*Technical Committee*” dell’*International EPD® System*, l’Organizzazione può inoltrare domanda di convalida sotto forma di “pre-certificazione” nelle forme e modalità indicate nel documento “*General Programme Instructions for the International EPD® System*”.

Il periodo di validità della pre-certificazione non può comunque eccedere la durata di un anno.

Il passaggio da pre-certificazione a certificazione comporta un audit aggiuntivo, la cui durata viene valutata dall’Istituto in funzione dei dati e delle caratteristiche dell’EPD.

**4.3** L’accettazione della domanda, il rilascio della convalida e il suo mantenimento comportano il pagamento degli importi previsti. Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita, comporta la sospensione o la revoca del certificato secondo quanto previsto dall’artt. 8.

**4.4** Prima di avviare l’iter di convalida è possibile richiedere una visita preliminare con l’obiettivo di verificare lo stato generale di applicazione dello schema EPD. Tale visita è documentata ma non viene considerata ai fini dell’audit di certificazione.

**4.5** In seguito alla convalida dell’EPD, l’Istituto inserisce il nominativo

dell’Organizzazione negli elenchi presenti sul sito Internet: [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it).

Analoghe informazioni sono trasmesse ed inserite nelle banche dati degli Enti di accreditamento.

#### 4.6 Pre-verified EPD tool

L’*International EPD® System* permette alle associazioni industriali di sviluppare e pre-verificare un EPD tool, al fine di agevolare le aziende associate nella creazione di nuove EPD.

Un EPD tool pre-verificato deve contenere dati e modelli di calcolo utili a semplificare la procedura di calcolo LCA sulla base di determinate PCR di riferimento.

Le EPD elaborate utilizzando un tool pre-verificato devono comunque essere sottoposte a verifica, per verificare -ad esempio- che i dati di input siano corretti.

### 5. PROCEDURA PER LA CONVALIDA

**5.1** L’Organizzazione che intenda ottenere la convalida della EPD deve richiedere un’offerta all’Istituto presentando il modulo di domanda corredato dalla documentazione richiesta.

L’Istituto procede all’esame formale della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l’adeguatezza delle informazioni generali e provvede a predisporre ed inviare l’offerta.

L’accettazione dell’offerta perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti e comporta anche l’accettazione delle prescrizioni previste nel presente Regolamento e successive modifiche, che è disponibile sul sito Internet: [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it).

L’accettazione del contratto non presuppone né direttamente né indirettamente l’obbligo di convalida.

L’Organizzazione che richiede un’offerta deve inviare all’Istituto (anche se in forma non definitiva):

- le PCR specifiche per la tipologia di prodotto oggetto di convalida;
- lo studio LCA e la EPD in modalità completa, elaborati in cartaceo;
- l’elenco delle procedure interne predisposte per l’acquisizione, il trattamento e l’aggiornamento dei dati usati per l’analisi LCA, per la revisione



della EPD e per rilevare ogni cambiamento significativo dei suddetti dati;

- le procedure interne implementate per la gestione del processo EPD in caso di (EPD di processo).

I risultati della quantificazione degli impatti devono essere presentati preferibilmente in modo da illustrare nel dettaglio le procedure di calcolo, dai dati grezzi raccolti nella fase di inventario fino alla conversione finale dei dati nelle categorie di impatto.

L'Istituto si riserva di richiedere altra documentazione, oltre a quella indicata, ritenuta utile per valutare la conformità della EPD e dello studio LCA su cui essa si basa alle PCR di riferimento, alle "General Programme Instructions for the International EPD® System", all'UNI EN ISO 14025: 2010, alle Norme ISO 14040 e ISO 14044.

**5.2** L'audit di convalida si compone delle seguenti fasi:

- Audit documentale (*Documental review*);
- Audit in sito.

### **5.2.1 Audit documentale (*Documental review*)**

L'audit documentale comprende l'esame delle PCR, la valutazione dello studio LCA, la valutazione dell'EPD e l'analisi delle procedure interne.

La documentazione fornita dalla Organizzazione sarà valutata dal Gruppo di Audit (GVI) nominato da Certiquality per verificarne la conformità alle prescrizioni delle Norme di riferimento. Nell'esame della documentazione il valutatore approfondisce gli aspetti più rilevanti e qualificanti dell'analisi, specificati nella ISO 14025: 2010 e nell'Annex A alle "General Programme Instructions for the International EPD® System".

Nel corso dell'audit documentale il GVI verifica inoltre che l'Organizzazione abbia predisposto procedure/istruzioni operative per assicurare la conformità legislativa alla normativa ambientale applicabile al prodotto/servizio oggetto della EPD e al suo processo produttivo, in riferimento al sito di

produzione e ai Paesi di destinazione, se diversi da quello del sito produttivo.

L'esito dell'esame documentale viene formalizzato e comunicato all'Organizzazione.

### **5.2.2 Audit in sito**

Le verifiche di cui al paragrafo precedente si completano sempre, in fase di prima convalida/certificazione e rinnovo, presso il sito dove sono disponibili gli strumenti di calcolo, al fine di effettuare i controlli e le prove che il RGVI (Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva) ritiene opportuni.

La verifica sul sito dei dati e delle elaborazioni può coincidere con la verifica sul sito produttivo. Anche la verifica presso il sito produttivo è sempre prevista in caso di convalida e rinnovo dell'EPD.

### **5.3 Requisiti integrativi per gli audit di convalida di EPD di Settore**

In caso di audit per la convalida di EPD di Settore, la verifica deve includere i seguenti aspetti:

- tutte le fasi operative e di tutti i siti produttivi coinvolti nell'EPD devono essere verificati nel corso del periodo di validità dell'EPD; il campionamento deve assicurare la verifica di 1/5 del totale dei siti ogni anno,
- la nomina di un responsabile dell'Organizzazione per la registrazione di tutti i cambiamenti significativi nei materiali presi in considerazione nell'EPD di Settore che possono rendere necessario un aggiornamento dell'EPD stessa.

### **5.4 Requisiti integrativi per gli audit di convalida di Processo per l'emissione di EPD**

In caso di audit per la convalida di Processo per l'emissione di EPD, nel corso dell'audit verrà verificata la capacità dell'Organizzazione di gestire il processo e verrà valutata a campione la conformità di una o più EPD emesse attraverso il processo stesso.

In particolare verranno valutati i seguenti aspetti relativi al sistema di gestione predisposto dall'Azienda:

- disponibilità delle competenze per effettuare i calcoli contenuti nello studio



LCA in accordo con quanto previsto dalle PCR di riferimento, per redigere EPD in accordo con le PCR di riferimento e per effettuare controlli periodici per verificare che le informazioni contenute nella/nelle EPD siano valide oppure se siano necessari aggiornamenti;

- capacità di gestione degli aspetti organizzativi (definire linee guida per le attività correlate al processo di emissione-aggiornamento di EPD);
- modalità di raccolta ed elaborazione di informazioni e verifica della necessità di modifiche e/o aggiornamenti (procedure per la gestione dell'affidabilità dei dati relativi alla acquisizioni di materie prime, conoscenza e dati specifici per il calcolo delle performance ambientali);
- gestione degli audit interni (procedure per definire le responsabilità, le modalità per l'effettuazione degli audit interni finalizzati alla verifica del processo interno di emissione EPD, per assicurare che il personale che effettua gli audit sia qualificato ed indipendente dal reparto o settore aziendale incaricato della raccolta dei dati; procedure per la regolare revisione dei dati contenuti nelle EPD);
- gestione della documentazione e delle registrazioni (procedure documentate per la gestione di tutti i dati trattati per l'elaborazione finale incluse le modalità di autorizzazione e revisione dei documenti e le modalità per assicurare che sia sempre disponibile l'ultima revisione; comunicazione di tutte le osservazioni rilevanti per le EPD).

### **5.5 Trattamento dei rilievi e proposta alla Commissione Tecnica**

Al termine dell'audit il valutatore consegna all'Organizzazione copia del rapporto e, nel caso in cui vengano formalizzati rilievi, la invita a presentare l'EPD (ed il relativo studio LCA) modificata entro un termine concordato (che non può superare i due mesi), per poi sottoporre la documentazione revisionata alla valutazione della Commissione Tecnica.

Le eventuali Raccomandazioni rilevate dal GVI devono essere analizzate e gestite dall'Organizzazione.

### **5.6 Convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto**

In seguito alla delibera della Commissione Tecnica l'Istituto, al fine di attestare l'avvenuto rilascio della convalida, appone il timbro sull'EPD. L'Organizzazione riceve quindi l'EPD in formato elettronico timbrata e l'attestato di convalida dell'EPD, sia via e-mail in formato elettronico, sia in originale.

Anche in caso di cambiamenti che, durante il periodo di validità dell'EPD, rendano necessario un aggiornamento -e conseguente ripubblicazione- della stessa sul sito dell'*International EPD® System*, l'Organizzazione riceve l'EPD in formato elettronico timbrata da Certiquality.

E' onere dell'Organizzazione inviare al "Secretariat" dell'*International EPD® System* la copia dell'EPD convalidata da Certiquality.

In caso di convalida di Processo l'Organizzazione acquisisce la facoltà di:

- aggiornare EPD esistenti
- sviluppare nuove EPD per la registrazione.

**5.6.1** L'attestato EPD è identificato dal numero di registrazione Certiquality e indica: la ragione sociale dell'Organizzazione, il/i sito/i di produzione, il/i prodotto/i oggetto della convalida, la versione delle *General Programme Instructions* applicate e le PCR di riferimento, il codice specifico della categoria di prodotto analizzata (*CPC*), la data di prima emissione, di emissione corrente e di scadenza.

L'attestato, in caso di convalida di EPD di prodotto, contiene anche un allegato, che descrive la tipologia di imballaggio utilizzato per la distribuzione e vendita del/i prodotto/i oggetto di EPD.

### **5.7 Sorveglianza annuale**

Nel corso dei cinque anni di validità della convalida (cfr. paragrafo 6) di un'EPD di prodotto, l'Organizzazione è tenuta ad effettuare annualmente un controllo di sorveglianza (sulla base di una o più procedure di follow-up) al fine di monitorare eventuali cambiamenti che potrebbero richiedere un aggiornamento dell'EPD.



In particolare, un'EPD deve essere aggiornata e ri-verificata (rif. par. 6.5 delle GPI v. 3.0) se, in occasione del controllo di sorveglianza annuale, l'Organizzazione dovesse riscontrare:

- ✓ un peggioramento superiore al +10% di uno degli indicatori di impatto ambientale;
- ✓ errori nelle informazioni dichiarate nell'EPD convalidata e pubblicata;
- ✓ cambiamenti significativi nelle informazioni relative al prodotto oggetto di EPD, alla dichiarazione dei contenuti del prodotto o alle informazioni ambientali addizionali.

L'aggiornamento dei dati contenuti nell'EPD non deve essere eseguito necessariamente sulla base di una full LCA. E' sufficiente il monitoraggio dei parametri e dei dati di attività principali, che possano influenzare gli indicatori di cui al par. 9.5.5.1 delle GPI v. 3.0.

Relativamente all'effettuazione della sorveglianza annuale, l'Organizzazione può scegliere di:

- ✓ effettuare il controllo di sorveglianza autonomamente, sottoponendo l'EPD ad audit di parte terza solo nel caso in cui si verifichi una delle circostanze elencate sopra;
- ✓ sottoporre l'EPD annualmente a verifica di parte terza sulla base di un contratto sottoscritto con un ente accreditato, indipendentemente dall'esito del controllo di sorveglianza.

In caso di controlli di follow-up eseguiti autonomamente, dai quali non emerga la necessità di aggiornare e sottoporre l'EPD a verifica di terza parte, l'Organizzazione dovrà, sotto la propria responsabilità, darne comunicazione a Certiquality a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corrispondendo un pagamento (che sarà specificato nell'offerta) per la gestione e per il necessario controllo documentale da parte dell'Istituto.

Se le PCR di riferimento sono sottoposte a revisione durante il periodo di validità dell'EPD, l'Organizzazione può scegliere di effettuare la sorveglianza annuale facendo riferimento alle PCR originali (anche se non

più valide) o alle nuove PCR. In quest'ultimo caso, è possibile stabilire un nuovo periodo di validità per l'EPD, basato sulla nuova data di approvazione.

Qualora l'Organizzazione scelga di effettuare il controllo di sorveglianza facendo riferimento ad una nuova versione delle PCR, è tenuta ad informare preventivamente l'Istituto, sia nel caso in cui abbia sottoscritto un contratto con Certiquality, sia nel caso in cui abbia scelto di effettuare i controlli in autonomia.

In entrambi i casi, infatti, in base all'entità delle modifiche introdotte dalle PCR aggiornate, potrebbe rendersi necessario rivedere le condizioni contrattuali (es: durata del contratto, tempi e modalità di conduzione della verifica, pianificazione di una verifica dell'esito del controllo di sorveglianza anche in assenza delle condizioni di cui al par. 6.5 delle GPI v. 3.0, etc.).

La documentazione deve dimostrare che la procedura aziendale per il controllo della EPD è correttamente applicata. Il valutatore è tenuto sempre a verificare se sono intervenute modifiche sul prodotto o sul processo, per opportuni approfondimenti.

Qualora l'Organizzazione riscontri peggioramenti superiori al +10% (su una o più categorie di impatto rispetto ai valori dichiarati nella EPD convalidata e pubblicata, dovrà aggiornare la dichiarazione, emettere una nuova revisione della EPD da ripubblicare ed inviarla all'Istituto completa dei documenti accessori. L'Istituto, in base all'entità degli scostamenti riscontrati ed alle cause che li hanno determinati, valuta la possibilità di pianificare un audit addizionale, che potrà avere le stesse caratteristiche della verifica di certificazione (rif. par. 5.2).

L'Organizzazione è comunque tenuta a comunicare a Certiquality qualunque cambiamento significativo dei dati inseriti nell'EPD. Tali cambiamenti possono riguardare, ad esempio, acquisti di materie prime, modalità di trasporto, il processo produttivo, il design del prodotto e possono richiedere la revisione dell'EPD e la conseguente verifica completa (rif. par. 5.2).



In caso di verifica annuale contrattualizzata con l'Istituto, la mancata sorveglianza annuale dell'EPD sarà notificata per iscritto dall'Istituto con lettera raccomandata all'Organizzazione.

In caso di sorveglianza di un'EPD di settore, ogni anno normalmente devono essere verificati 1/5 del totale dei siti appartenenti al campione significativo e coinvolti nella EPD di settore, in modo da completare, entro il termine del periodo di validità dell'EPD, la verifica dei siti e delle attività coinvolte.

Relativamente all'EPD di processo, ogni anno deve essere verificato presso il sito il continuo funzionamento del sistema di gestione implementato per tenere sotto controllo il processo di rilascio delle EPD ed un campionamento delle EPD rilasciate. A tale proposito l'Organizzazione, almeno tre mesi prima della data prevista per l'effettuazione dell'audit di sorveglianza, deve comunicare all'Istituto il numero di EPD rilasciate.

Nel caso in cui il processo EPD interessi più siti produttivi, la verifica sarà eseguita ogni anno in almeno un sito diverso, facendo in modo, se possibile, di verificare tutti i siti entro il quinquennio di validità della certificazione.

Qualora l'Organizzazione riscontri peggioramenti superiori al +10% (su una o più categorie di impatto rispetto ai valori dichiarati nella EPD convalidate e pubblicate nell'ambito della certificazione EPD di processo, dovrà aggiornare le dichiarazioni ed emettere una nuova revisione delle EPD da ripubblicare.

L'Istituto, in base all'entità degli scostamenti riscontrati ed alle cause che li hanno determinati, valuta la possibilità di pianificare un audit addizionale.

## **6. VALIDITA' DELLA CONVALIDA DELLA EPD**

La convalida dell'EPD ha validità quinquennale per tutte le categorie di prodotto ed è subordinata a sorveglianza annuale (secondo le modalità descritte nel par. precedente) e a riesame completo con periodicità quinquennale.

Il mantenimento della certificazione è inoltre subordinato all'applicazione di quanto indicato nell'articolo 12 del presente Regolamento.

## **7. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE**

**7.1** In seguito alla convalida, l'Organizzazione acquisisce il diritto di utilizzare il logo *EPD*<sup>®</sup>, che è un marchio registrato di proprietà dell'*International EPD*<sup>®</sup> *System*. Le modalità di utilizzo sono riportate nella specifica pagina dell'*International EPD*<sup>®</sup> *System*, all'indirizzo:

<http://www.environdec.com/en/The-International-EPD-System/EPD-Logotype/>.

Qualsiasi deroga e/o modifica dell'utilizzo previsto deve essere approvata dall'*International EPD*<sup>®</sup> *System* quale "*Programme Operator*" dello schema.

**7.2** La convalida è rilasciata all'Organizzazione limitatamente ai prodotti/processi/servizi indicati nella EPD e non è trasferibile ad altre unità o prodotti.

**7.3** Modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione del/i prodotto/i oggetto di convalida e degli aspetti editoriali dell'EPD devono essere comunicati all'Istituto e possono consentire il mantenimento del certificato, con eventuale nuova emissione dello stesso.

In funzione dell'entità delle modifiche, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite presso l'Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità.

**7.4** L'Organizzazione in possesso di certificazione si deve impegnare a:

- mantenere la conformità dell'EPD e di tutta la documentazione correlata ai requisiti certificati;
- accettare, a proprie spese, le verifiche necessarie per mantenere valida la convalida rilasciata;
- non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'Istituto e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;





- consentire l'accesso ai propri locali e al proprio sistema informativo ai valutatori dell'Istituto, agli eventuali osservatori od esperti e ai valutatori degli Enti di accreditamento ed assisterli durante gli audit; nel caso di rifiuto dell'Organizzazione di ricevere gli osservatori dell'Istituto o di Enti di controllo e accreditamento in accompagnamento ai valutatori Certiquality, l'Istituto può disporre la mancata concessione, la sospensione o la revoca della convalida;
- cessare l'esibizione o qualsiasi altro uso dei documenti di convalida (e, se applicabile, di simboli o loghi CERTIQUALITY) appena dopo la scadenza, la sospensione, la revoca, la rinuncia e il conseguente ritiro della convalida;
- informare l'Istituto su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso che coinvolgono l'Organizzazione.
- monitorare, sotto la propria responsabilità, lo stato di aggiornamento dell'EPD pubblicata sul sito del Programme Operator, al fine di garantire che risulti pubblicata sempre la versione più aggiornata ed in corso di validità.

**7.4.1** L'Organizzazione si impegna a mantenere la conformità dei propri prodotti/processi/servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente applicabili (quali direttive, leggi, regolamenti). L'Istituto ha la responsabilità di verificare, sulla base di un campionamento congruente con i tempi di audit, che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi all'oggetto della certificazione.

## **8. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONVALIDA**

In presenza di situazioni problematiche o del perdurare di scostamenti oltre il termine concordato per la loro eliminazione, l'Istituto può, a suo insindacabile giudizio, informare l'*International EPD® System*, che ha facoltà di sospendere o revocare la registrazione EPD.

**8.1** A seguito di revoca, l'Organizzazione si impegna a:

- restituire o distruggere il documento di convalida CERTIQUALITY;
- non utilizzarne eventuali copie o riproduzioni;

- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo della convalida rilasciata da CERTIQUALITY;
- darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta convalida.

**8.2** A seguito di revoca, il nominativo dell'organizzazione verrà cancellato dagli elenchi presenti sul sito web dell'Istituto e degli Enti di accreditamento.

**8.3** Nel caso di revoca per motivi amministrativi, l'Organizzazione che regolarizza la sua posizione può chiedere il reintegro della convalida.

La revoca comporta il pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 12.1.

## **9. RINUNCIA ALLA CONVALIDA**

Nel caso di rinuncia alla convalida EPD l'Organizzazione è tenuta a comunicare la propria decisione sia a Certiquality all'*International EPD® System* per le delibere di competenza.

L'Organizzazione può rinunciare alla convalida in suo possesso:

- a) alla scadenza del periodo di validità dell'EPD, dandone formale disdetta con un preavviso di almeno tre mesi;
- b) nel caso di variazione delle Norme di riferimento, come precisato dall'articolo 10 del presente Regolamento;
- c) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- d) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite dall'Istituto;
- e) in caso di cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso da quello che ha ottenuto la certificazione, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione.

Nel caso di rinuncia a seguito di cessione a soggetto diverso, la validità del contratto continua sino al termine del periodo di validità dell'EPD, previa verifica da parte dell'Istituto del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione.



Nei casi b), c), e d) la comunicazione deve essere inviata dall'Organizzazione entro un mese dalla data di notifica delle variazioni da parte dell'Istituto.

Nei casi b), c), d), e) la rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto con cui si prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della certificazione.

A seguito della rinuncia l'Organizzazione si impegna a quanto previsto dall'art. 8.1 e l'Istituto applica quanto stabilito al par. 8.2.

Nel caso di rinuncia per motivi diversi da quelli precedentemente indicati, l'Organizzazione è tenuta al pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 12.1.

## **10 MODIFICHE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CONVALIDA**

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di certificazione per:

a) modifiche e/o aggiornamenti delle Norme di riferimento per la convalida. Nel caso di certificazione EPD, le Norme di riferimento che possono modificare i requisiti di convalida sono quelle riportate al par. 3, incluse eventuali modifiche alle PCR di riferimento durante il periodo di validità dell'EPD (rif. par. 3.5) e modifiche delle condizioni di rilascio della certificazione.

In tali casi, l'Istituto comunica tempestivamente le modifiche alle Organizzazioni certificate e in fase di valutazione, invitandole ad adeguarsi alle nuove prescrizioni entro un termine stabilito dall'Istituto tenendo conto dell'entità delle variazioni apportate.

Coloro che non intendano adeguarsi possono rinunciare alla certificazione purché ne diano comunicazione all'Istituto secondo le modalità indicate nell'art. 9 del presente Regolamento.

## **11. RISERVATEZZA**

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di

certificazione dell'Organizzazione richiedente sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Le persone dell'Istituto che, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni dell'Istituto coinvolte nell'iter di certificazione e agli Enti di controllo e accreditamento.

Certiquality divulga informazioni sulle Organizzazioni certificate con il consenso scritto delle stesse, tranne i casi previsti per obblighi di legge.

L'Istituto opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (trattamento dei dati personali).

## **12. CONDIZIONI ECONOMICHE**

Il contratto stipulato per la prima convalida dura cinque anni.

### **12.1 Tariffe**

Le offerte predisposte dall'Istituto si basano su principi e criteri economici definiti dal Consiglio d'Amministrazione.

Il contratto ha validità quinquennale.

Come previsto dall'art. 8 e 9 del presente Regolamento, in caso di revoca o rinuncia, l'Organizzazione pagherà all'Istituto una penale pari a 1.000,00 Euro.

Ogni richiesta di variazione del programma delle visite, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento sulla base di quanto definito nell'offerta, in funzione di eventuali maggiori oneri derivanti. Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, l'Istituto si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

**12.1.1** L'Organizzazione si impegna inoltre a registrare e a pubblicare la/e EPD sul sito dell'*International EPD® System* (in quanto step obbligatorio del processo di sviluppo di un'EPD), provvedendo al pagamento delle



tariffe previste per la registrazione dell'EPD e per il mantenimento della convalida (<http://www.environdec.com/en/Creating-EPDs/Costs-and-fees/>).

### **12.2 Condizioni di pagamento**

Gli importi relativi alle attività inerenti la convalida ed il suo mantenimento devono essere versati all'Istituto secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

### **13. RESPONSABILITA'**

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati dall'Istituto.

Certiquality è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

La convalida rilasciata da CERTIQUALITY non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge relativi ai prodotti/processi/servizi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. E' esclusa qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell'Istituto.

In particolare, si conviene che nessuna responsabilità può derivare all'Istituto per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione a terzi, nei casi contemplati dal D. Lgs. 6/09/2005 n.206 e smi (Codice del consumo) dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dall'Organizzazione stesso non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

L'Istituto non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Organizzazione o dai suoi prodotti, processi o servizi.

### **14. RICORSI**

L'Organizzazione può presentare ricorso contro le decisioni di Certiquality.

Il ricorso deve essere inviato mediante raccomandata a Certiquality entro 30 giorni

dalla comunicazione della decisione. Certiquality provvede a dare conferma scritta dell'avvenuta ricezione del ricorso.

Certiquality sottopone il ricorso ad apposito Comitato che, entro 30 giorni, emette la propria decisione con indicazione delle motivazioni. Per giustificati motivi il Comitato ricorsi può esprimersi entro sessanta giorni.

In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo; in caso di accoglimento, il provvedimento viene annullato o revocato.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

### **15. CONTENZIOSI**

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

### **16. RECLAMI**

Chiunque ha facoltà di presentare delle segnalazioni/reclami a fronte di possibili comportamenti non in linea con le Norme di riferimento da parte dell'Istituto e delle Organizzazioni certificate.

Le segnalazioni/reclami devono essere formalizzate a mezzo lettera o fax; qualora siano ricevute per via telefonica, devono essere successivamente formalizzate dal soggetto segnalante.

Comunicazioni di segnalazioni/reclami anonimi non sono presi in considerazione dall'Istituto.

L'Istituto si impegna a tenere informato il segnalante sugli esiti del reclamo.